

FARE ORDINE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le norme in materia di prevenzione della corruzione

- Attuazione della normativa e delle Linee Guida ANAC regime differenziato tra società controllate e partecipate
- Adozione di un piano di prevenzione della corruzione
- Brevi cenni in materia di trasparenza

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA ANAC REGIME DIFFERENZIATO TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

QUADRO NORMATIVO (LEGGE N. 190/2012)

Obiettivo della legge n. 190/2012 è prevenire ogni forma di *maladministration* (ovvero di cattiva amministrazione, che non sempre sfocia nella commissione nel reato di peculato, concussione corruzione, abuso d'ufficio ecc);

con la legge n. 190/2012 si vogliono contrastare tutte quelle situazioni in cui “a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un **malfunzionamento** dell'amministrazione **a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**”

.....così facendo «*si modifica l'approccio, al concetto di prevenzione della corruzione ,perché si amplia il campo di intervento prima circoscritto a sanzionare specifiche condotte individuali ed ora, invece, rivolto a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e proceduralizzazione di specifiche attività,.....*

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA ANAC REGIME DIFFERENZIATO TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

QUADRO NORMATIVO (LEGGE N. 190/2012)

Questo “ampliamento” è quindi soltanto il frutto della diversa logica della prevenzione rispetto alla repressione: un mutamento di prospettiva per cui diventano rilevanti situazioni nelle quali il rischio è meramente «potenziale», il conflitto di interessi “apparente”, ma in presenza delle quali è necessario entrino in gioco misure di “allontanamento” dal rischio, con scelte che talvolta prescindono completamente dalle condotte individuali.

I fatti sono commessi dagli operatori della PA (pubblici dipendenti, consulenti, incaricati esterni), nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA ANAC REGIME DIFFERENZIATO TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

QUADRO NORMATIVO (LEGGE N. 190/2012)

L'art. 1 della legge istituisce l'Anac (Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione) cui sono conferiti poteri di iniziativa vigilanza e controllo in materia di prevenzione della corruzione.

Lo strumento operativo, di cui ogni PA deve dotarsi, per prevenire forme di corruzione e di maladministration è il piano triennale della prevenzione della corruzione, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), in base a quanto previsto nel PNA e nelle linee guida emanate dall'Anac. Il piano è aggiornato annualmente mediante il meccanismo cosiddetto dello «scorrimento» e di **specializzazione** rispetto agli eventi che coinvolgono l'Ente o la società.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE LINEE GUIDA ANAC REGIME
DIFFERENZIATO TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

QUADRO NORMATIVO (LEGGE N. 190/2012)

Il contenuto del PPCT è stato definito per la prima volta dall'Anac nel PNA del 2013 (a breve sostituito dal PNA 2019) che prevedeva che il contenuto del piano fosse rivolto anche alle società pubbliche controllate o partecipate dagli Enti locali o dalle PA in generale «.... *per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.*»

QUADRO NORMATIVO (LEGGE N. 190/2012)
LA DISCIPLINA DETTATA DALL'ANAC, PER LE SOCIETA' PUBBLICHE CONTROLLATE O
PARTECIPATE

L'Anac è più volte intervenuta in materia di applicabilità della normativa di prevenzione della corruzione alle **società pubbliche partecipate o controllate** (di seguito «società») dalle PA, affermando sin da subito che, anche queste, **dovessero essere coinvolte nel processo di prevenzione della corruzione e quindi assoggettate alle relative disposizioni normative.**

.....obbligo per le società di dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione in quanto la loro attività è correlata al perseguimento dell'interesse della collettività e subordinata al principio di imparzialità.

LA DELIBERA N. 1134/2017 – ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI

Le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi, contenute nella delibera 1134/2017, sono indirizzate primariamente – oltre che alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici – alle società e agli enti controllati da questi; mentre interessano solo per alcuni aspetti le società e gli enti meramente partecipati e quelli che svolgono attività di pubblico interesse.

Le linee guida specificano che, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) previsto dall'art. 1 co. 5 - 8 della L. 190/2012, rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e integra **un programma di attività**, con indicazione delle **aree di rischio**, **delle misure da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici individuati**, **dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura**.

LA DELIBERA N. 1134/2017 – ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI

Il Piano deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione dell'ente, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Secondo Anac, *l'adozione del Piano è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni e per le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici e ordini professionali, devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Invece, le società partecipate e gli enti di diritto privato non in controllo pubblico sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.*

LA DELIBERA N. 1134/2017 – ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI
RAPPORTI CON IL MODELLO 231

Linee guida del 2017 (paragrafo 3.1.1), che “*Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012,*

ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001.”

il D.Lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, la Legge 190/2012 che ha lo scopo di prevenire comportamenti commessi in danno della società o all’ente in controllo pubblico

LA DELIBERA N. 1134/2017 – ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI
RAPPORTI CON IL MODELLO 231

QUINDI

- se le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti pubblici economici e ordini professionali **hanno già adottato il “modello 231”** dovranno procedere ad integrare lo stesso con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012;
- se tali soggetti, invece, **non hanno ancora adottato il “modello 231”** e non intendano farlo neanche in futuro (per esempio, perché troppo inadeguato rispetto ad una struttura di ridotte dimensioni), dovranno adottare obbligatoriamente un documento contenente le misure di prevenzione della corruzione, considerando le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, motivando adeguatamente tale decisione. Questi Enti adotteranno una sorta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per società ed enti controllati, l'ANAC individua ora un **sistema integrato di prevenzione** fondato su “*un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione*” Le misure anticorruzione vanno, cioè, ad inserirsi nel modello organizzativo adottato ai sensi del DLgs. 231/2001 – dove esistente –, confluyendo in un'apposita sezione dello stesso e restando chiaramente identificabili “tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti”. (VEDASI MODELLO ORGANIZZATIVO ANCITEL)

L'adozione di un modello organizzativo ai sensi del DLgs. 231/2001 viene, così, “*fortemente raccomandato*”, tanto che le società che decidono di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

L'ANAC precisa, comunque, che le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa e che l'Autorità stessa vigilerà su tali adempimenti.

In sintesi è richiesto che le società definiscano le misure per la prevenzione della corruzione..... seppure in relazione alle funzioni svolte ed alla propria specificità organizzativa

APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI TABELLA DI SINTESI

| Società in controllo pubblico, comprese le società in house | Società pubbliche partecipate, ma non soggette a controllo pubblico | Altri Enti di diritto privato associazioni fondazioni con bilancio < o > ad € 500000 | Enti pubblici economici | Ordini professionali | Enti privati finanziati da Enti pubblici (Onlus, associazioni e fondazioni) | Società pubbliche in liquidazione | Società quotate |
|---|--|---|--|---|---|---|---|
| disciplina prevista per le P.A. e gli enti pubblici, "in quanto compatibile" con la struttura e la normativa societaria. Integrazione con 231/2001 o PPCT | Obblighi limitati in materia di prevenzione della corruzione, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse | Solo quelle con bilanci superiori ad € 500000 applicano la disciplina prevista per le P.A. limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse | Assoggettati alle previsioni in materia, con la clausola "in quanto compatibile" con l'organizzazione e l'attività dell'ente stesso. | medesima disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza applicabile alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici, "in quanto compatibile" con l'attività degli Ordini professionali | Solo obblighi di trasparenza pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente che abbiano natura "pubblica". | devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza | Escluse, le società da esse partecipate, sono escluse salvo che siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da PA |

NOZIONE DI COMPATIBILITÀ

Da quanto fino ad ora detto emerge che l'applicazione delle disposizioni è subordinata alla verifica della compatibilità delle norme in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità

non deve essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte.

In particolare si dovrà distinguere i casi di **attività di pubblico interesse** e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate **in concorrenza con altri operatori economici**.

Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

ADOZIONE DI UN PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Contenuti minimi del piano di prevenzione della corruzione

Focus sul conflitto di interessi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

ADOZIONE DI UN PPCT - CONTENUTI MINIMI

| FASI | AZIONI |
|---|--|
| Individuazione e gestione dei rischi di corruzione | <p>In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 co. 9 della L. 190/2012 e dall'art. 6 co. 2 del DLgs. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1 co. 16 della L. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali, attività finanziarie, economiche, l'area delle relazioni esterne, le aree in cui vengono gestiti i rapporti tra amministratori pubblici e soggetti privati.</p> <p>Una volta identificati quei comportamenti che potrebbero generale fatti corruttivi, ciascuna società all'interno del piano individua specifici comportamenti o procedure volte a ridurre l'ipotesi che l'evento corruttivo si verifichi. Si dovrà pertanto predisporre una mappatura delle aree di rischio e dei possibili fenomeni di corruzione</p> <p>Per ogni singolo processo verranno individuati diversi momenti di controllo e di verifica. Qualora dalla verifica emergano delle problematiche, il piano deve prevedere dei correttivi, che saranno anch'essi oggetto di analisi e di verifica in ordine alla loro efficacia.</p> |

ADOZIONE DI UN PPCT - CONTENUTI MINIMI

| FASI | AZIONI |
|-----------------------------|--|
| Sistema di controlli | <p>La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno (AUDIT) previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del DLgs. 231/2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. I controlli devono avere cadenza periodica, devono garantire che tutti i processi vengano analizzati attraverso un sistema di campionatura casuale.</p> <p>Laddove esiste un modello organizzativo ai sensi della legge n. 231/2001 è necessario creare un collegamento con le previsioni della legge 190/2012 e con i soggetti che le diverse normative coinvolgono nel processo di prevenzione della corruzione (RPCT, ODV ecc.)</p> |

ADOZIONE DI UN PPCT - CONTENUTI MINIMI

| FASI | AZIONI |
|---|---|
| Codice di comportamento (o codice etico) | <p>Le società integrano il Codice etico già approvato oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. L'integrazione è sempre tra il modello organizzativo creato ai sensi della legge n. 231/2001 e la legge n. 190/2012.</p> <p>Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno <u>rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni</u>: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse</p> |

ADOZIONE DI UN PPCT - CONTENUTI MINIMI

| FASI | AZIONI |
|--|--|
| Monitoraggio | <p>Vanno stabilite le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Il monitoraggio è obbligatorio quando si verificano delle situazioni che non erano state preventivamente considerate o quando dall'analisi degli accadimenti si rilevi l'esigenza di apportare delle modifiche o di effettuare alcuni approfondimenti</p> <p>Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di norma, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito <i>web</i> della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC definisce sul proprio sito Internet</p> |
| Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali | <p>La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal DLgs. 39/2013.</p> |

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| FASI | AZIONI |
|---|---|
| Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) | Le società controllate sono soggette alle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. |
| Rotazione del personale o misure alternative | La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, <u>si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.</u> Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. |

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| FASI | AZIONI |
|---|---|
| Tutela del dipendente che segnala illeciti | <p>È necessario adottare delle misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione (cfr. determinazione ANAC 6/2015)</p> <p>- Vedasi anche regolamento Anac emanato con delibera del 30.10.2018</p> |

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| FASI | AZIONI |
|-------------------------------|---|
| Formazione | Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al modello di organizzazione di cui al DLgs. 231/2001. |
| Conflitto di interessi | Consiste in situazioni che l'ordinamento deve prevenire anche prima (e dopo) il concreto esercizio delle funzioni pubbliche. Ogni soggetto pubblico o ente controllato deve prevedere idonee misure per prevenire il fenomeno Continua |

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona (agente) tende a interferire con l'interesse primario di un'altra parte (principale), verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Le disposizioni sul conflitto di interessi, si riferiscono ad un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

La prevenzione del conflitto di interessi si realizza anche con il dovere di segnalare le situazioni di conflitto e di astenersi dalla partecipazione alle decisioni amministrative.

Tale principio è affermato, in via generale, dall'art. 6-bis introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 41). Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione e l'astensione anche quando sia meramente "potenziale".

Ad una più puntuale definizione provvede, poi, il D.P.R. n. 62 del 2013, che contiene il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, agli articoli 6, comma 2, e 7. La seconda norma è più dettagliata e prevede che *“ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”*.

La potenzialità del conflitto affermata in via generale dall'art. 6-bis e la considerazione anche delle "gravi ragioni di convenienza", dimostrano che la prevenzione del conflitto di interessi è ormai volta non solo a garantire l'imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale il profilo dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ (RPCTI)

Le società “controllate” dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 7 della L. 190/2012, a cui spetta predisporre le opportune misure organizzative.

Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal DLgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il responsabile della prevenzione della corruzione viene nominato dall’organo di indirizzo politico di ciascun ente (consiglio di amministrazione o altro organo equivalente), optando tra i seguenti soggetti:

- dirigente in servizio presso la società o l’ente (opzione preferibile);
- dipendente con un profilo non dirigenziale (nelle sole ipotesi in cui l’ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover tutti svolgere funzioni di gestione);
- amministratore senza deleghe (in ultima istanza e in circostanze eccezionali);
- RPCT della capogruppo (nel caso di società controllate di piccole dimensioni).

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di obiettivi predeterminati.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ (RPCTI) COMPITI

Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta di:

- proporre l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché la proposta di piano della prevenzione della corruzione;
- verificare l'efficace attuazione di tali misure, coordinando i monitoraggi in corso d'anno, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- redigere annualmente (di norma entro il 15 dicembre) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, sanzioni, tutela offerta ai whistleblowers e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da presentare al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- formalizzare i flussi informativi provenienti dai referenti e dagli altri organi di controllo e vigilanza (i.e. i dirigenti, l'OdV, l'internal audit) e una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico e dell'ANAC;
- monitorare l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e gestire l'accesso civico (cfr. § 3.2 e 3.3 della presente Scheda).

L'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012).

Le società meramente partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tuttavia, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato – secondo l'ANAC – preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e di valorizzare i sistemi di controllo già esistenti (cfr. § 3.1.2 della presente Scheda). Stante, però, la diversità di ruoli e di competenze dell'OdV nominato ai sensi del DLgs. 231/2001, sarà da valutare caso per caso l'effettività di una tale soluzione.

LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ (RPCTI) RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda i rapporti con l'Organismo di vigilanza (eventualmente) nominato ai sensi del DLgs. 231/2001, l'ANAC ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento, *“l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato”*. In ogni caso, le funzioni del RPCT e dell'OdV dovranno essere svolte in costante coordinamento tra di loro.

BREVI CENNI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETÀ

Obblighi di trasparenza – cenni – ambito soggettivo di applicazione

Obblighi di trasparenza – cenni – interpretazione del criterio di compatibilità

Contenuto delle misure

Siti web

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'art. 2-bis del dlgs n. 33/2013 si compone di tre commi:

- al primo si definisce e delimita la nozione di “pubbliche amministrazioni” con rinvio all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile”, anche a:
 - a) enti pubblici economici e ordini professionali;
 - b) società in controllo pubblico come definite dal [d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175]. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto.
 - c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, “in quanto compatibile”, “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, “alle società in partecipazione, come definite dal d.lgs. n. 175 del 2016 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – INTERPRETAZIONE DEL CRITERIO DI COMPATIBILITÀ

Si è detto che l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 estende il regime di trasparenza ad altri soggetti, pubblici e privati “in quanto compatibile”, ovvero compatibilità delle disposizioni contenute nel decreto in relazione alla tipologia degli enti:

- compatibilità non deve, quindi, essere esaminata caso per caso ma va valutata in via generale, anche in relazione al potere di precisazione degli obblighi di pubblicazione che il comma 1 ter dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013 attribuisce all'Autorità.
- per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni, la compatibilità va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privata.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – CONTENUTO DELLE MISURE

La trasparenza è una sezione del PPCT dove sono individuate *le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, per legge o in virtù di ulteriori disposizioni della sezione stessa.* Gli **obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati** non soltanto in relazione al Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – CONTENUTO DELLE MISURE

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che **anche per le società in controllo pubblico** il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della **responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato**.

La sezione del piano costituisce **l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi** necessari a garantire **l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti**, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Nella sezione trasparenza vanno definite le **misure organizzative di attuazione del diritto del accesso generalizzato**, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla determinazione n. 1309/2016).

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – SITI WEB

Come per le PA, le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “Società trasparente” (per le PA si chiama «Amministrazione trasparente»), in cui pubblicare i dati e le informazioni in materia di trasparenza.

Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obblighi di pubblicazione per le società in controllo pubblico sono indicati nell'allegato 1 della delibera Anac n. 1134/2017.

Le società in applicazione del principio della [verifica di compatibilità](#) con le attività svolte, pubblicano i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitare.

Specifici obblighi di pubblicazione sono contenuti anche nel d.lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» dove si prescrive, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013,

Lo stesso decreto, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;

ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;

iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONTENUTI NEL TULPS

Specifici obblighi di pubblicazione sono contenuti anche nel d.lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» dove si prescrive, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013,

Lo stesso decreto, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

Le disposizioni contenute [nell'art. 14 del d.lgs. 33/2013](#) prescrivono specifici [obblighi di pubblicazione degli incarichi](#) compatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lett. da a) ad f), ovvero:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. [\(lettera F\)](#)

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società/ente cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. L'organo di indirizzo è individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili. Nell'ipotesi di gratuità si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito.

Con riguardo ai dirigenti, tenuti ad osservare le misure di trasparenza previste all'art. 14 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, una valutazione della compatibilità non può prescindere dalla considerazione dei diversi poteri ad essi conferiti.

I direttori generali, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla direzione generale.

Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali rispetto ai dirigenti "ordinari". Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CENNI – SANZIONI PER MANCATA PUBBLICAZIONE

Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione sono contenute nei commi 3 e 7 dell'art. 19

Esse consistono, si ricorda:

- nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4);
- nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2);
- nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per [danno all'immagine](#), e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Si ricorda inoltre che:

- a) **l'omessa previsione della sezione** dedicata alla trasparenza [è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC](#) e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del dl. n. 90/2014;
- b) la **mancata pubblicazione dei dati** documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n. 33, come identificati nelle Linee guida Anac n. 1134/2017, costituisce [responsabilità disciplinare o dirigenziale](#), che dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- c) la **mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33** è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

FARE ORDINE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Le norme in materia di prevenzione della corruzione

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Diana Verneau